

# **COMUNE DI NOVAGGIO**



## **Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili**

**Premessa**

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia ( efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016.

Il Consiglio Comunale di Novaggio dispone:

## **Capitolo I**

### **Disposizioni generali e competenze**

#### **Articolo 1 - Obiettivo**

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

#### **Articolo 2 - Autorità competenti**

<sup>1</sup> La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

<sup>2</sup> Il Municipio, dopo aver sentito le commissioni del Consiglio Comunale<sup>1</sup>, definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in funzione del credito stanziato.

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>4</sup> Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

<sup>5</sup> Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>6</sup> Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

#### **Articolo 3 - Campi di applicazione**

<sup>1</sup> Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

<sup>1</sup>Emendamento approvato in seduta di CC del 17.12.2018

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili in vigore.

<sup>2</sup> Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

## **Capitolo II**

### **Procedura e condizioni di incentivazione**

#### **Articolo 4 - Procedura**

- <sup>1</sup> La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell' Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
- <sup>2</sup> A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- <sup>3</sup> La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- <sup>4</sup> Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

#### **Articolo 5 - Condizioni di incentivazione**

- <sup>1</sup> Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- <sup>2</sup> Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
- <sup>3</sup> Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- <sup>4</sup> L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
- <sup>5</sup> Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- <sup>6</sup> Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

## **Capitolo III Disposizioni finali**

#### **Articolo 6 - Diritto sussidiario**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

### **Articolo 7 - Entrata in vigore**

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

#### **Per il Municipio**

Il Sindaco	Il segretario
Romani Paolo	Negri Igor

Approvato dal Municipio con RM no. 13919 del 05.11.2018 Adottato dal Consiglio comunale con decisione del 17.12.2018. Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data gg.mm.aaaa.

<sup>1</sup>Emendamento approvato in seduta di CC del 17.12.2018